

# **Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali**

**(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,  
OEPChim)**

del 18 maggio 2005

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 47 della legge del 15 dicembre 2000<sup>1</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione  
dell'ambiente (LPAmb),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all'esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:

- a. delle autorità doganali;
- b. dell'organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.

## **Art. 2**            Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.

## **Art. 3**            Obbligo di pagare emolumenti

<sup>1</sup> Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.

**RS 813.153.1**

<sup>1</sup>    **RS 813.1**

<sup>2</sup>    **RS 814.01**

<sup>3</sup>    **RS 172.041.1**

<sup>2</sup> Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.

#### **Art. 4** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi, secondo il tempo impiegato.

<sup>2</sup> Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.

<sup>3</sup> Gli atti amministrativi di cui all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm<sup>4</sup> possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

#### **Art. 5** Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all'articolo 6 OgeEm<sup>5</sup>, segnatamente le spese causate dall'amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.

#### **Art. 6** Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi

<sup>1</sup> Se un'autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l'organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.

<sup>2</sup> L'autorità esecutiva federale e l'organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

#### **Art. 7** Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all'entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto precedente.

<sup>4</sup> RS 172.041.1

<sup>5</sup> RS 172.041.1

**Art. 8**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 4 cpv. 1)

### **I. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>6</sup> sui prodotti chimici (OPChim)**

		Fr.
1	<i>Esame delle notifiche di nuove sostanze</i>	
1.1	Descrizione tecnica secondo l'articolo 19 lettera a OPChim	1 000–13 000
1.2	Descrizione tecnica secondo l'articolo 19 lettere b e c OPChim	500– 8 000
1.3	Descrizione tecnica secondo l'articolo 19 lettera d OPChim	500– 5 000
1.4	Esame di una notifica secondo l'articolo 20 OPChim	500
2	<i>Trattamento di ulteriori prove d'esame di sostanze notificate</i>	
2.1	Prove d'esame secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera a OPChim	500– 7 500
2.2	Prove d'esame secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b OPChim	1 000–12 000
2.3	Prove d'esame secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera a OPChim	500–12 000
2.4	Prove d'esame secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera b OPChim	1 000–12 000
2.5	Prove d'esame secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera c OPChim	2 000–25 000
3	<i>Trattamento di una comunicazione (art. 25 OPChim)</i>	500
4	<i>Trattamento di una domanda di protezione della ricetta di un preparato (art. 43 cpv. 2 OPChim)</i>	400
5	<i>Disciplinamenti transitori</i>	
5.1	Esame della notifica di nuove sostanze secondo l'articolo 107 OPChim	500– 2 500
5.2	Esame di una comunicazione secondo l'articolo 108 OPChim	500

<sup>6</sup> RS 813.11; RU 2005 2721

## II. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>7</sup> sui biocidi (OBioc)

Il quadro tariffario degli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.5 e 1.6 si riferiscono a biocidi con un principio attivo. Per ogni principio attivo supplementare vengono fatturati altri 720 franchi.

		Fr.
1	<i>Trattamento di domande di omologazione, registrazione e riconoscimento</i>	
1.1	Omologazione O <sub>E</sub> secondo l'articolo 7 lettera a numero 1 OBioc	4 000– 11 500
1.2	Omologazione O <sub>nE</sub> secondo l'articolo 7 lettera a numero 2 OBioc:	
1.2.1	con raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 17 cpv. 3 OBioc)	7 200– 28 800
1.2.2	senza raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (esame completo)	35 800–143 300
1.2.3	se il nuovo principio attivo è già stato omologato per un altro biocida	2 500– 10 000
1.3	Omologazione O <sub>N</sub> secondo l'articolo 7 lettera a numero 3 OBioc	600– 2 300
1.4	Omologazione O <sub>e</sub> secondo l'articolo 7 lettera a numero 5 OBioc	1 300– 32 000
1.5	Registrazione secondo l'articolo 7 lettera b OBioc	2 300– 4 800
1.6	Riconoscimento secondo l'articolo 7 lettera c OBioc:	
1.6.1	omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS	2 900
1.6.2	registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS	2 200
1.7	Omologazione o registrazione in base a una formulazione quadro o alla determinazione di una formulazione quadro secondo l'articolo 15 OBioc	500
2	<i>Autorizzazione di un esperimento nel settore ricerca e sviluppo secondo l'articolo 32 OBioc</i>	1 300– 32 000
3	<i>Trattamento delle domande di rinnovo secondo l'articolo 26 OBioc</i>	
3.1	Omologazione O <sub>E</sub> , O <sub>nE</sub> , O <sub>e</sub>	500– 10 000
3.2	Registrazione	500– 5 000
3.3	Riconoscimento	500– 1 300

<sup>7</sup> RS 813.12; RU 2005 2821

		Fr.
3.4	Formulazione quadro	500
4	<i>Modifica</i>	
4.1	in base a nuove informazioni secondo l'articolo 21 lettere a–d OBioc	500– 10 000
4.2	in caso di iscrizione dei principi attivi negli elenchi I o IA, con adeguamento della decisione esistente (art. 22 cpv. 2 OBioc)	1 600– 6 400
5	<i>Revoca secondo l'articolo 25 OBioc</i>	500– 10 000
6	<i>Disciplinamento transitorio</i>	
6.1	Omologazione O <sub>C</sub> secondo l'articolo 62 capoverso 2 e l'allegato 9 OBioc	200
6.2	Omologazione O <sub>NE</sub> secondo l'articolo 62 capoversi 2 e 3 OBioc	17 900– 71 600

### III. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>8</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim)

		Fr.
	Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l'articolo 4 lettera b ORRPCchim	500

### IV. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>9</sup> sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

		Fr.
	Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona	600– 900

Gli emolumenti riscossi dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero VI capoverso 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 novembre 2001<sup>10</sup> sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

<sup>8</sup> RS 814.81; RU 2005 ...

<sup>9</sup> RS 813.116.5; RU 2005 2795

<sup>10</sup> RS 812.214.5